



COMUNE DI BIANZANO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Chiesa, 7-Tel. 035 814001 fax 035 816556

ORDINANZA N. 12/2026

Bianzano li 16/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA di chiusura temporanea e divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio sito in via Per Ranzanico per lavori di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – Ditta esecutrice RECALTEC S.R.L. per conto di POSTE ITALIANE S.P.A.

IL SINDACO

VISTO che, a seguito della mancata realizzazione degli interventi, la Ditta RECALTEC S.R.L. per conto di POSTE ITALIANE S.P.A. richiede nuova ordinanza presentata in data 11/07/2026 per la chiusura temporanea e divieto di sosta con rimozione forzata del parcheggio sito in Via Per Ranzanico (nell'area meglio specificata in foto) dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal 21/07/2026 al 24/07/2026 per lavori di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 5, 6 e 7;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

PRESO ATTO della necessità di interdire l'accesso e la sosta dei veicoli nell'area del parcheggio in oggetto, al fine di consentire i lavori di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

RITENUTO opportuno, per motivi di pubblico interesse e per garantire la pubblica incolumità, adottare un provvedimento viabilistico temporaneo;

ORDINA

dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dal 21/07/2026 al 24/07/2026 l'istituzione del divieto di sosta:

NELL'AREA DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA PER RANZANICO (MEGLIO SPECIFICATO NELLA FOTO) PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI.



A cura e spese dell'assuntore dei lavori sarà posta in opera la prescritta segnaletica stradale nel tratto di cui al punto 1) con posa di segnali previsti dal Regolamento al Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

- Le strutture rientranti nelle aree occupate dovranno essere mantenute assemblate in modo da garantire la sicurezza al normale transito pedonale, che dovrà essere garantito.
- L'amministrazione comunale nonché funzionari e dipendenti pubblici sono sollevati da qualsiasi responsabilità civile o penale conseguente eventuali incidenti o problematiche che dovessero verificarsi sull'area di cantiere.
- Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente C.d.S.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.



IL SINDACO
Zenoni Nerella
[Handwritten signature]